



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 81

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr.ssa L. Castigliero

Resp. Istrut.:

OGGETTO:

Cancellazione e successiva
reiscrizione all'Albo - decisione
CCEPS n. 17 del 2015.

In riferimento ai quesiti, che pervengono da alcuni Ordini, concernenti la possibilità di iscrivere nuovamente i sanitari, precedentemente cancellati ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 1946, senza soluzione di continuità, quando la nuova iscrizione avvenga nell'arco di un breve periodo di tempo, la Federazione ritiene utile trasmettere – a sostegno di quanto già ribadito nelle precedenti comunicazioni nn. 21 del 2012 e 55 del 2013 circa la necessità di effettuare le reiscrizioni all'Albo dei sanitari **con soluzione di continuità** – la decisione della CCEPS n. 17 del 23 marzo 2015 (v. allegato).

La Commissione Centrale, nella decisione di cui trattasi, citando proprio le suddette comunicazioni della FNOMCeO, stabilisce inequivocabilmente che la reiscrizione **"ha efficacia ex nunc proprio in quanto il provvedimento di cancellazione interrompe, e non sospende, il rapporto giuridico intercorrente con l'Ordine"**.

Alla luce di quanto evidenziato si può, quindi, affermare che il principio emergente dalla suddetta pronuncia si applica anche nei casi in cui sia trascorso un breve lasso di tempo tra il provvedimento di cancellazione e quello di reiscrizione all'albo.

Cordiali saluti



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Roberta Chersevani

All.to

Reiscrizione - effetti *ex nunc*

3. È infondata la doglianza per cui l'intervenuta sanatoria della situazione illecita in cui versava il ricorrente avrebbe dovuto implicare la rimozione *ex tunc*, invece che *ex nunc*, degli effetti conseguiti al mancato pagamento del canone d'iscrizione all'Albo, ivi compresa l'attribuzione di un nuovo numero di posizione. Infatti, diversamente da quanto accade con la sospensione dall'Albo – per la quale si rimane iscritti all'Albo e permangono pertanto tutti gli obblighi previsti dalla legge, incluso il pagamento del contributo annuo di iscrizione, l'osservanza del codice di condotta, l'assicurazione obbligatoria, la formazione continua, etc. – la cancellazione ai sensi dell'art. 11 DPR 221/1950 è equiparabile a una nuova iscrizione. Pertanto, il provvedimento di reiscrizione ha efficacia *ex nunc* proprio in quanto il provvedimento di cancellazione interrompe, e non sospende, il rapporto giuridico intercorrente con l'Ordine. Ciò anche allo scopo di individuare con certezza le ipotesi di responsabilità correlate all'esercizio abusivo della professione e di altri fatti penalmente rilevanti, sollevando l'Ordine da ogni responsabilità.

Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha revocato in dubbio la legittimità delle iscrizioni con effetto retroattivo disposte dagli Ordini. Sulla scorta di tale orientamento giurisprudenziale, la FNOMCeO, con proprie comunicazioni nn. 21 del 2012 e 55 del 2013, ha invitato gli Ordini provinciali a disporre, nel caso di cancellazione per morosità, la reiscrizione all'Albo con soluzione di continuità posto che, in sede di reiscrizione *ex art.* 11 DPR n. 221, il sanitario deve riproporre una nuova domanda e relativa documentazione, tanto che gli viene attribuito un nuovo numero di iscrizione con una nuova data (*n. 17 del 23 marzo 2015*).